

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mambone Giovanni - Primo Presidente
Dott. Schiro' Stefano - Presidente di Sez.
Dott. Curzio Pietro - Presidente di Sez.
Dott. Armano Uliana - rel. Consigliere
Dott. Cristiano Magda - Consigliere
Dott. Greco Antonio - Consigliere
Dott. Tria Lucia - Consigliere
Dott. Scaldaferrì Andrea - Consigliere
Dott. Lombardo Luigi Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso *omissis*/2012 proposto da:

T.A.

RICORRENTE

CONTRO

TO.PA.

RICORRENTI SUCCESSIVI

CONTRO

P.S., C.S.

INTIMATI

avverso la sentenza n. *omissis*/2011 della Corte d'Appello di Venezia, depositata l'8.06.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.01.2018 dal Consigliere Uliana Armano;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale *omissis*, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

To.Pa., F.L., P.S. e C.S. hanno proposto davanti al Tribunale di Verona domanda di reintegra nel possesso di un passaggio pedonale da sempre esercitato su di un'area di proprietà di T.A., area che quest'ultima aveva chiuso con una recinzione e la costruzione di una scala di accesso ai locali di sua proprietà.

Il Tribunale ha rigettato la domanda.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza dell'8 giugno 2011, ha accolto per quanto di ragione l'impugnazione proposta da To.Pa. e F.L. e, a modifica della decisione di primo grado, ha dichiarato che T.A. aveva eseguito illegittimamente la recinzione dell'area esterna di sua proprietà e la costruzione di una scala di accesso ai propri locali, impedendo il passaggio pedonale da sempre esercitato su detta area dagli appellanti per raggiungere i loro immobili; ha condannato T.A. alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed alla rifusione in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, omettendo nel dispositivo la quantificazione degli importi dovuti a tale titolo, lasciando le voci destinate alle somme in bianco.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso T.A. con UN MOTIVO, illustrato da successiva memoria.

To.Pa. e F.N., la prima in proprio e quale erede di F.L., il secondo quale erede di F.L., hanno proposto impugnazione con autonomo ricorso, da qualificarsi *incidentale* perché successivo al ricorso principale, con un motivo in relazione all'omessa liquidazione dell'entità delle spese processuali.

P.S. e C.S. non hanno presentato difese.

La Seconda Sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. omissis/17 dell'11.9.2017, ha rimesso gli atti al Primo Presidente al fine di valutare l'opportunità di demandare l'esame della controversia alla Sezioni Unite, evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità relativo alla questione oggetto del ricorso incidentale e chiedendo di chiarire se, a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, debba farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. o esperire gli ordinari mezzi di impugnazione.

Il Primo Presidente ha rimesso a queste Sezioni Unite la seguente questione ritenuta di particolare importanza: se a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve esperire gli ordinari mezzi di impugnazione oppure fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'ordinanza di remissione evidenzia che quella in oggetto è una questione di carattere processuale di massima importanza, attesa la frequente ricorrenza del problema e la necessità di offrire una soluzione uniforme, al fine sia di scongiurare il pericolo di colpevoli decadenze a carico delle parti ed al fine di chiarire quale sia il rimedio laddove l'omessa liquidazione sia relativa una sentenza di questa Corte, anche alla luce della novellata previsione di cui all'art. 391 *bis* c.p.c..

La Seconda Sezione ha rilevato che in epoca risalente la giurisprudenza di legittimità sembrava orientata nel senso che la omissione della liquidazione delle spese di un solo grado fosse suscettibile di essere rimediata con la procedura di correzione degli errori materiali. Cass., n. 52/67; Cass., n. 3007/73.

Sentenza, Cassazione civile, sez. Unite, Pres. Armano– Rel. Mambone, n. 16415 del 21 giugno 2018

In epoca successiva, invece, si è affermata la diversa opinione circa la necessità di esperire agli ordinari mezzi di impugnazione. Cass., n. 7274/1999; Cass., n. 12104/2003; Cass., n. 13513/2005.

Di recente la tesi della possibilità di fare ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali si è di nuovo affacciata con la sentenza Cass. n. 16959/2014, seguita da Cass., n. 15650/2016, ma contemporaneamente sono state emesse pronunce di segno inverso che negano la possibilità di avvalersi dell'istituto della correzione e la necessità di ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione. Cass. n. 17221/2014; Cass., n. 21209/2014.

Si osserva che effettivamente nella giurisprudenza di legittimità si è determinato un contrasto, che permane ancora oggi, fra sentenze che, con argomentazioni contrapposte, affermano la necessità di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione in ipotesi di omessa o incompleta liquidazione delle spese processuali in dispositivo, e sentenze che ammettono il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e ss. c.p.c..

2. Pronunce risalenti nel tempo ritenevano che l'omessa liquidazione delle spese processuali costituisse un errore materiale e come tale passibile di correzione con il procedimento di cui all'art. 287 e ss. c.p.c..

La natura materiale dell'omissione era collegata alla divergenza fra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione, sul rilievo che tale ipotesi non integrasse un errore di giudizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

Alla metà degli anni 90, la giurisprudenza di legittimità si è però orientata per escludere il carattere meramente materiale dell'omessa liquidazione delle spese, equiparata alla omessa motivazione, *“stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto, vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c.”* Cass., 11.3.1995 n. 2869; Cass., 22.11.2004, n. 22019.

La sentenza 5.6.1996 n. 5266 ha affermato inoltre che costituisce errore materiale correggibile solo quello consistente in una mera svista del giudice che abbia determinato la mancata od inesatta estrinsecazione di un giudizio, peraltro già svolto e desumibile dal contesto della pronuncia, e tali non sarebbero quegli errori che si caratterizzano come espressione di un giudizio mancante o quantomeno manchevole, come accade quando le spese non risultano liquidate in dispositivo e di tale liquidazione non è dato trarre elementi utili neppure motivazione.

Ancora si è affermato che la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice. Cass., 11.01.2006 n. 255.

3. Un significativo apporto per l'affermazione della possibilità di correzione integrativa in ipotesi di omissione della liquidazione delle spese processuali è stato dato dalla Cassazione Penale che già da tempo si è attestata per il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ogni ipotesi di omessa statuizione sulle spese di lite.

Sentenza, Cassazione civile, sez. Unite, Pres. Armano– Rel. Mambone, n. 16415 del 21 giugno 2018

Tale concetto è stato ribadito dalle Sezioni Unite penali, sentenza n. 7945 del 2008, che ha affermato il principio secondo cui “*la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.*”

In tale ipotesi rientra, secondo la Corte, la omissione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, stante il carattere accessorio, rispetto al *thema decidendum*, della statuizione omessa, e la sua previsione normativa come conseguenza obbligatoria della pronuncia penale, richiedente da parte del giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di precisi presupposti e parametri oggettivi, di liquidazione dell'importo dovuto.

4. Tali principi sono stati ripresi dalla giurisprudenza civile di questa Corte con sentenza del 4.9.2009 n. 19229 che ha affermato che la mancata liquidazione, nella sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., in quanto l'omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, quale strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito *ex lege*, senza che si venga ad incidere, modificandolo, nè sul processo volitivo o valutativo del giudice, nè sulla sua decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul *thema decidendum*.

5. Il principio è stato ripreso dall'ordinanza Cass., 24 luglio 2014 n. 16959, dove il criterio di ammissibilità della procedura di correzione dell'errore materiale è stato individuato nelle ipotesi in cui non sussista contrasto logico fra la motivazione ed il dispositivo, mentre nel caso contrario sarebbe necessaria un'attività di interpretazione dell'effettivo *decisum*, inammissibile nel procedimento di correzione materiale.

6. Con contrasto sincronico l'inammissibilità del ricorso alla procedura della correzione di errore materiale in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è stata tuttavia riaffermata da Cass. 7.10.2014 n. 21109 e da Cass., 17.2.2016 n. 3020.

Nella prima delle due decisioni si è affermato che la mancata liquidazione delle spese processuali equivale ad un'omessa valutazione dell'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, valutazione che necessita sempre di una pronuncia del giudice.

Nella seconda di tali decisioni, che ha affrontato una ipotesi simile a quella oggetto del presente procedimento, si è affermato che la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi la liquidazione di esse o di parte di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto essa si tradurrebbe in una sostituzione del momento volitivo del giudice della correzione a quello della deliberazione nel determinare i compensi dovuti al difensore; determinazione che si sviluppa dapprima attraverso l'individuazione del valore della causa, per poi considerare, nel fissare il compenso dovuto tra i limiti minimo e massimo dello scaglione di valore di riferimento, la qualità dell'operato del difensore e la complessità dell'attività prestata. Pertanto, la sostituzione al giudice che ha emesso il provvedimento in un momento deliberativo è attività che si porrebbe al di fuori dei limiti oggettivi della correzione di errore materiale.

7. In queste ultime decisioni si individua il punto nodale della questione, vale a dire se la procedura di liquidazione delle spese processuali richiede al giudice una mera operazione

Sentenza, Cassazione civile, sez. Unite, Pres. Armano– Rel. Mambone, n. 16415 del 21 giugno 2018

tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, o se invece, lungi dal caratterizzarsi come meramente vincolata e materiale, sia invece una espressione della *potestas iudicandi*, dato che in base alla normativa vigente (D.M. 10 marzo 2015, n. 55, art. 4) il giudice liquida il compenso al difensore mediante il riconoscimento di un importo per ogni fase del giudizio, tenendo conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti in base ai parametri generali indicati dalla norma stessa.

Inoltre, il sistema attuale di liquidazione delle spese effettivamente presenta margini di discrezionalità più ampi di quello previgente, nel quale il compenso del difensore era composto di diritti ed onorari, questi ultimi soltanto soggetti a determinazione discrezionale entro importi minimi e massimi.

8. E' utile, ai fini della composizione del contrasto, esaminare l'evoluzione della nozione di errore materiale tenendo conto dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrina che ha rivisto i confini della figura dell'errore materiale ed i criteri che lo distinguono dall'errore di giudizio.

In passato autorevole dottrina, partendo dall'osservazione che *“l'errore materiale si contrappone all'errore di giudizio”*, ha affermato che *“la correggibilità è in funzione dell'errore non del giudizio o della formazione del giudizio, ma della documentazione del giudizio”* per giungere a sostenere che, risolvendosi sempre la nullità in un giudizio, *“la correzione si arresta là dove la difformità dal modello, la deviazione dal reale, abbia determinato l'imperfezione della sentenza, cioè la sua nullità”*.

Tale tesi distingue i due momenti: il primo, consistente nella riaffermazione dell'attinenza dell'errore rettificabile ad una sfera ben distinta da quella volitiva o di giudizio, dato che l'errore si sostanzia sempre in un *quid* che attiene alla documentazione, alla manifestazione esteriore del giudizio; il secondo, che rappresenta il punto di approdo del ragionamento, nel quale, identificandosi la nullità con un mancato giudizio, la correzione della nullità viene esclusa appunto perché si concretizzerebbe nella sostituzione di un giudizio valido in luogo di uno invalido; che errore materiale è errore nell'espressione, anziché nella formazione dell'idea o, in altre parole, nella costruzione della formula; altro autore ha affermato che l'errore rettificabile identificato, sulla scorta della relazione P., con l'errore materiale, viene definito come l'errore che *“non riguarda la formazione logica della sentenza”*, perché *“il giudice ha correttamente ragionato ed ha completamente e chiaramente voluto”*, ma che si sostanzia *“in una difformità tra il concetto della sentenza e la sua materiale espressione”* perché il giudice *“nel tradurre in iscritto il suo pensiero (...) è incorso involontariamente in qualche omissione o in qualche inesattezza”*.

Altri autori hanno visto l'errore materiale *“nell'errata traduzione in segni grafici degli elementi propri o individuatori di una persona o di una cosa”*.

La giurisprudenza e la dottrina più recenti, tuttavia, hanno superato le definizioni tradizionali relative alla distinzione fra i due tipi di errori, secondo cui l'errore materiale riguarderebbe solo l'espressione della volontà, mentre quello di giudizio cadrebbe sulla sua formazione, oppure che l'errore materiale sarebbe quello che impedisce alla sentenza di esprimere fedelmente quell'opera di raziocinio e di volizione dei suoi autori, mentre l'errore di giudizio è caratterizzato dall'essere l'espressione di ciò che il giudice ha effettivamente voluto.

Si è preferito escludere ogni indagine sulla volontà del giudice, ponendo in rilievo il fatto che l'errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento, purché questo sia evincibile dal confronto fra la parte inficiata dall'errore e le considerazioni contenute nella motivazione, per cui può dedursi che tale errore è dovuto ad una svista o a una disattenzione.

Sentenza, Cassazione civile, sez. Unite, Pres. Armano– Rel. Mambone, n. 16415 del 21 giugno 2018

9. Significativa è la sentenza di questa Corte Sez. U, n. 16037 del 2010 che, provvedendo su un errore di tipo omissivo in relazione alla mancata disposizione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ha affermato il seguente principio: **“è da considerare errore materiale qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche se a contenuto discrezionale”**.

La sentenza, tenendo conto dei significativi apporti della giurisprudenza penale, ha ammesso la correzione materiale ex art. 287 c.p.c. per le statuizioni che avrebbero dovuto essere emesse dal giudice senza margine di discrezionalità in forza di un obbligo normativo, per poi estenderla a qualsiasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.

Partendo da tali caratteri identificativi dell' errore materiale, **le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto ammissibile la correzione quando l'omissione investa il solo dispositivo, considerandola più una mancanza materiale che non un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice: proprio perché la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata, a condizione che nella fattispecie interessata il difensore avesse dichiarato l'anticipazione e formulato la relativa richiesta, e la relativa declaratoria necessaria accedesse nel *decisum* complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale.**

10. Può dunque affermarsi che la liquidazione delle spese processuali senza dubbio ha natura accessororia nell'economia della decisione, non incidendo sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto totalmente estranea al merito del giudizio ed alla pronuncia principale, se non per il rilievo della soccombenza. Essa è necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l'art. 91 c.p.c., comma 1, prevede che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare; tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa.

Al fine di evitare ulteriori dubbi, giova precisare che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale.

L'attività di liquidazione delle spese processuali, in definitiva, finisce per consistere in uno svolgimento di un'operazione tecnico esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge, e nei limiti quantitativi in essa previsti; quindi la liquidazione vera e propria è un'attività di carattere materiale volto a completare la statuizione.

Di conseguenza, una volta che nella motivazione della sentenza il Giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente, l'omissione degli importi contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali.

Sentenza, Cassazione civile, sez. Unite, Pres. Armano– Rel. Mambone, n. 16415 del 21 giugno 2018

11. La possibilità di utilizzare la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo.

L'art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l'affermazione per cui “*la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo*” (comma 2).

Il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l'effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell'interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l'inutile dispendio di attività processuali, non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa. Tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all'esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell'art. 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze.

12. Tale procedura è applicabile anche alla correzione degli errori materiali nei procedimenti trattati con il rito del lavoro, quando il dispositivo letto in udienza manca della liquidazione delle spese processuali la cui regolamentazione sia contenuta nella motivazione della sentenza, non essendovi alcun motivo per segnare su questo punto una differenza fra i due tipi di procedimento.

A tale proposito devono coordinarsi due principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

Il primo riguarda la portata precettiva della sentenza, che deve essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione; con la conseguenza che, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, da interpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta. Cass., 17/7/2015, n. 15088, Cass., 18/4/2007, n. 9244.

Il secondo è che nel rito del lavoro l'interpretazione del dispositivo mediante la motivazione non può estendersi fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza che deve attribuirsi al dispositivo, il quale, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute in motivazione e con esse incompatibili non sono idonee a costituire giudicato. Cass., 8/8/1997, n. 7380, Cass., 17/11/2015 n. 23463. La prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione. Cass., 21/6/2016 n. 12841.

Di conseguenza la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, nel rito del lavoro, è circoscritta alle fattispecie in cui vi è una relazione di incompatibilità tra le due parti della pronuncia giudiziale. Tale principio non si applica quando tale incompatibilità sia insussistente.

In un caso come quello in esame, in cui manca solo la liquidazione delle spese in parte dispositiva, è da escludersi qualsiasi contrasto, in quanto l'omissione può agevolmente essere sanata con la procedura di correzione degli errori materiali, dando attuazione alla statuizione contenuta in motivazione dell'obbligo a carico del soccombente del pagamento delle stesse.

Sentenza, Cassazione civile, sez. Unite, Pres. Armano– Rel. Mambone, n. 16415 del 21 giugno 2018

13. Ulteriore elemento positivo della scelta di tale rimedio correttivo è che in tal modo viene a coprirsi un vuoto di tutela rispetto all'omissione delle spese nelle sentenze della Corte di Cassazione.

Infatti, la tesi del ricorso ai normali mezzi di impugnazione per emendare l'omissione in dispositivo della liquidazione delle spese, ritenuta dai fautori del ricorso ai mezzi di impugnazione quale errore di giudizio, mal si concilia con le pronunzie di legittimità, che non sono impugnabili, dato che i rimedi ammessi ex artt. 391 *bis* e *ter* c.p.c. avverso le sentenze di legittimità sono la revocazione per errore di fatto, l'opposizione di terzo e la correzione degli errori materiali.

Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione”.

14. Passando all'esame della controversia in oggetto, con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia la omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alle prove documentali raccolte nel corso del giudizio di primo grado ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente sostiene che deve escludersi la sussistenza dell'*animus spoliandi* nella sua condotta, dovendosi a tal fine considerare il contenuto della procura speciale con la quale il defunto F.L. aveva incaricato tale M. di alienare l'immobile, poi acquistato dalla stessa T., nonché di richiedere la concessione edilizia rilasciata a nome di F. in data anteriore alla vendita, per effetto della quale erano state autorizzati proprio i lavori poi eseguiti dalla ricorrente e dei quali si erano dolute le controparti in sede possessoria.

Alla luce di tali elementi e dall'esame di un successivo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti, doveva correttamente ricavarne il consenso degli stessi ricorrenti all'esecuzione delle opere in oggetto e conseguentemente l'assenza dell'*animus spoliandi* in capo ad essa ricorrente.

Denuncia inoltre che la Corte aveva mal valutato la circostanza che la licenza edilizia fosse stata richiesta proprio dallo stesso F., che in tal modo aveva manifestato il suo consenso all'esecuzione dei lavori.

Inoltre viene censurata una distorta lettura della concessione edilizia dalla quale non si poteva ricavare che l'area in oggetto, pur dovendo conservare la sua destinazione a giardini e parcheggio, doveva essere fruibile anche dalle controparti.

15. Il motivo è infondato.

Preliminarmente si rileva che il ricorso non rispetta il requisito di specificità previsto dall'art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto si riporta a numerosi atti, quali atto di acquisto, concessione edilizia, missive scambiate fra le parti, riportandone solo alcuni stralci, non idonei a consentire a questa Corte di valutarne la decisività.

Inoltre la prospettazione del consenso dato dal solo F.L. non tiene conto che agiscono anche altri soggetti, che non risultano coinvolti nella vicenda del rilascio della concessione edilizia, così che l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la conformità delle opere a concessione non esclude la natura illegittima dell'attività della ricorrente, non appare

Sentenza, Cassazione civile, sez. Unite, Pres. Armano– Rel. Mammine, n. 16415 del 21 giugno 2018

inconciliabile con quanto, a detta della ricorrente, non sarebbe stato adeguatamente valutato dal giudice d'appello.

Gli altri profili di ricorso attengono al merito degli accertamenti eseguiti dalla Corte d'appello e non sono più rivalutabili in questa sede di legittimità.

16. Con l'unico motivo del ricorso incidentale To.Pa. e F.N. sostengono che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

Espongono, al riguardo, come la Corte d'appello, dopo avere dichiarato nella motivazione che le spese dovevano seguire la soccombenza, non ha tuttavia provveduto alla liquidazione di tali spese in dispositivo in quanto le parti destinate a contenere la concreta quantificazione degli importi dovuti, sia per il primo che per il secondo grado, risultavano in bianco.

17. Il motivo è inammissibile.

Come da precedente motivazione, il tipo di errore denunciato può essere corretto solo con la procedura di correzione degli errori materiali e non con l'impugnazione davanti a questa Corte di legittimità.

Qualificando il motivo di ricorso quale istanza di correzione dell'errore materiale, si osserva che questa deve essere proposta al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già proposto ricorso per Cassazione, sicché è inammissibile il motivo formulato dai resistenti con il ricorso incidentale.

La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, infatti, afferma che, anche nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza viziata da errore materiale, l'istanza di correzione non può essere proposta dinanzi alla Corte di legittimità, ma unicamente al giudice del merito.

Tale orientamento trova ulteriore conferma alla luce della sentenza della Corte Cost., 10.11.2004, n. 335, la quale, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole "*contro le quali non sia stato proposto appello*", avvalorata ulteriormente la competenza esclusiva del Giudice che ha emesso la sentenza a correggerne gli eventuali errori materiali (Cass., Ordinanza 23/03/2015 n. 5727, Cass., 12/05/2005, n. 9968; Cass., 15/06/1999, n. 5966; Cass., 8/5/1998, n. 5727 4677).

Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS